



Decreto Dirigenziale n. 1233 del 01/12/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. RELATIVO ALL'"AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DELLA CAVA PER L'ESTRAZIONE DEL TUFO ALLA LOCALITA' MASSERIA PAGANO DEL COMUNE DI TUFINO (NA) - ART. 89, COMMA 15 DELLE NDA DEL PRAE" - PROPOSTO DA APOSTOLICO & TANAGRO S.N.C.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;

CHE in adempimento della direttiva 2009/147/CE e, in particolare, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (che dispone che qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito, ma che possa avere incidenze significative su di esso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo), con D.P.R. 08/09/1997 n. 357 sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;

CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 1216 del 23/03/2001 e successiva Delibera di G. R. n. 5249 del 31/10/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97 ed è stato stabilito che la procedura di Valutazione di Incidenza, così come definita all'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE, è svolta secondo le indicazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97;

CHE con successivo D.P.R. 12/03/2003, n. 120 sono state apportate modifiche ed integrazioni al succitato D.P.R. n. 357/97;

CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 426/08, si è provveduto a riorganizzare le strutture (Commissione VIA, Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;

CHE, pertanto, la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e quella di Valutazione di Incidenza - secondo le indicazioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003, che ha sostituito il citato art. 5 del D.P.R. n. 357/97 - sono svolte dai Tavoli Tecnici e si concludono con l'emanazione del Decreto del Dirigente Coordinatore dell'A.G.C. 05, previo parere della Commissione Regionale per la V.I.A., la V.A.S. e la V.I.;

CONSIDERATO

CHE con istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale acquisita al prot. regionale n. 504498 del 10/06/2010, la **APOSTOLICO & TANAGRO S.N.C.**, con sede legale alla Via Indipendenza, 103 – Nocera Superiore (SA), ha trasmesso la documentazione relativa all'“**Ampliamento della superficie della cava per l'estrazione del tufo alla località Masseria Pagano del Comune di Tufino (NA) - Art. 89, comma 15 delle Nda del PRAE**”;

RILEVATO

CHE, nella seduta tenutasi in data 28/10/2010, la Commissione V.I.A, alla luce dell'istruttoria svolta dal Tavolo Tecnico Tematico III Cave, ha deciso di **escludere** il progetto in parola dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, a condizione che nel progetto che sarà eventualmente approvato dal Settore Provinciale Genio Civile di Napoli, siano apportate le prescrizioni di seguito riportate:

1. predisporre una modifica di progetto tale da consentire di addolcire la pendenza della scarpata finale, assicurando così, da un lato la sicurezza dei luoghi oggetto di recupero morfologico, dall'altro un miglior inserimento paesaggistico dell'area di cava recuperata, limitandone così l'impatto visivo, nonché di consentire un più armonico e congruente raccordo tra le superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti. A tal riguardo si raccomanda al Settore Provinciale Genio Civile di Napoli di adottare la medesima soluzione prescrittiva formulata nel

decreto Dirigenziale n. 102 del 29/07/2010 in relazione al progetto: "Ampliamento della superficie della cava per l'estrazione del tufo" in località Campo Faibano, nel Comune di Comiziano, presentato dalla medesima società, in base alla quale: "al termine della coltivazione e del recupero ambientale il livello finale del riempimento previsto, che nel progetto costituisce un gradone di 10 metri, dovrà essere raccordato con una opportuna scarpata inclinata".

2. rispettare le misure di mitigazione espressamente previste dallo studio preliminare ambientale (pagg. 73 e 74) presentato a firma dell'ing. Vitale;
3. qualora fosse necessario reperire dall'esterno il materiale necessario per la prevista operazione di riempimento, si prescrive di assicurare il rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 183 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dal D.M. Ambiente 5 febbraio 1998 (come integrato dal D.M. Ambiente n. 186/2006);
4. si faccia ricorso esclusivamente alle tipologie di materiale espressamente previste dalle Norme di Attuazione del Piano Regionale per le Attività Estrattive, che siano acquisite presso imprese espressamente autorizzate al loro trattamento e che siano state sottoposte alla determinazione del test di cessione ai sensi dell'allegato 3 del D.M. Ambiente n. 186/2006, per assicurare che vengano utilizzati materiali inerti, e materiali privi di elementi tossico-nocivi e/o di metalli pesanti (le cui concentrazioni superino i limiti previsti dalla normativa vigente), al fine di evitare fenomeni di percolazione e/o di inquinamento da elementi tossico-nocivi e da metalli pesanti;
5. predisporre un crono-programma dei lavori a farsi nel quale sia previsto, in particolare, che interventi di taglio del bosco siano effettuati esclusivamente nel periodo agosto-marzo, in maniera da non interessare il periodo riproduttivo delle specie segnalate nello studio preliminare ambientale.
6. in relazione al livello di rischio idrogeologico dell'area di progetto, tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 15, comma 1 del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio Frana del bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, relativo alle "Aree inondabili da fenomeni di sovralluvionamento individuati sulla base di modelli idraulici semplificati o studi preliminari, il cui livello di rischio o di attenzione deve essere definito a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio", la redazione di uno studio di compatibilità idrogeologica e idraulica (come previsto al successivo art. 24), ferma restando la possibilità di applicare il successivo comma 2, in base al quale: "Resta ferma la possibilità di annullare e/o modificare, in qualsiasi momento, la perimetrazione e le misure di salvaguardia relative all'assetto idrogeologico di tali aree a seguito di studi ed indagini a scala di maggior dettaglio che consentano una definizione, a scala adeguata, delle condizioni di stabilità del territorio. Si applica il successivo articolo 28";

CHE la **APOSTOLICO & TANAGRO S.N.C.** ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie determinate - come da D.G.R.C. n. 916 del 14/07/2005 - in € 3,00 sulla base del costo complessivo del progetto, pari a € 20.000;

RITENUTO

DI dover provvedere all'emissione del decreto di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTA la delibera di G. R. n. 426/08;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

Di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di “**Ampliamento della superficie della cava per l'estrazione del tufo alla località Masseria Pagano del Comune di Tufino (NA) - Art. 89, comma 15 delle Nda del PRAE**” proposto dalla **APOSTOLICO & TANAGRO S.N.C.**, a condizione che nel progetto che sarà eventualmente approvato dal Settore Provinciale Genio Civile di Napoli, siano apportate le prescrizioni di seguito riportate:

1. predisporre una modifica di progetto tale da consentire di addolcire la pendenza della scarpata finale, assicurando così, da un lato la sicurezza dei luoghi oggetto di recupero morfologico, dall'altro un miglior inserimento paesaggistico dell'area di cava recuperata, limitandone così l'impatto visivo, nonché di consentire un più armonico e congruente raccordo tra le superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti. A tal riguardo si raccomanda al Settore Provinciale Genio Civile di Napoli di adottare la medesima soluzione prescrittiva formulata nel decreto Dirigenziale n. 102 del 29/07/2010 in relazione al progetto: “Ampliamento della superficie della cava per l'estrazione del tufo” in località Campo Faibano, nel Comune di Comiziano, presentato dalla medesima società, in base alla quale: “al termine della coltivazione e del recupero ambientale il livello finale del riempimento previsto, che nel progetto costituisce un gradone di 10 metri, dovrà essere raccordato con una opportuna scarpata inclinata”.
2. rispettare le misure di mitigazione espressamente previste dallo studio preliminare ambientale (pagg. 73 e 74) presentato a firma dell'ing. Vitale;
3. qualora fosse necessario reperire dall'esterno il materiale necessario per la prevista operazione di riempimento, si prescrive di assicurare il rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 183 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dal D.M. Ambiente 5 febbraio 1998 (come integrato dal D.M. Ambiente n. 186/2006);
4. si faccia ricorso esclusivamente alle tipologie di materiale espressamente previste dalle Norme di Attuazione del Piano Regionale per le Attività Estrattive, che siano acquisite presso imprese espressamente autorizzate al loro trattamento e che siano state sottoposte alla determinazione del test di cessione ai sensi dell'allegato 3 del D.M. Ambiente n. 186/2006, per assicurare che vengano utilizzati materiali inerti, e materiali privi di elementi tossico-nocivi e/o di metalli pesanti (le cui concentrazioni superino i limiti previsti dalla normativa vigente), al fine di evitare fenomeni di percolazione e/o di inquinamento da elementi tossico-nocivi e da metalli pesanti;
5. predisporre un crono-programma dei lavori a farsi nel quale sia previsto, in particolare, che interventi di taglio del bosco siano effettuati esclusivamente nel periodo agosto-marzo, in maniera da non interessare il periodo riproduttivo delle specie segnalate nello studio preliminare ambientale.
6. in relazione al livello di rischio idrogeologico dell'area di progetto, tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 15, comma 1 del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio Frana del bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, relativo alle “Aree inondabili da fenomeni di sovralluvionamento individuati sulla base di modelli idraulici semplificati o studi preliminari, il cui livello di rischio o di attenzione deve essere definito a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio”, la redazione di uno studio di compatibilità idrogeologica e idraulica (come previsto al successivo art. 24), ferma restando la possibilità di applicare il successivo comma 2, in base al quale:” Resta ferma la possibilità di annullare e/o modificare, in qualsiasi momento, la

perimetrazione e le misure di salvaguardia relative all'assetto idrogeologico di tali aree a seguito di studi ed indagini a scala di maggior dettaglio che consentano una definizione, a scala adeguata, delle condizioni di stabilità del territorio. Si applica il successivo articolo 28”;

CHE l'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.

DI inviare il presente atto:

- all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- al soggetto proponente **APOSTOLICO & TANAGRO S.N.C.** - che dovrà restituirne una copia datata e sottoscritta dal legale rappresentante - presso la propria sede legale sita alla Via Indipendenza, 103 - Nocera Superiore (SA).

DI trasmettere il presente atto al competente Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli, al Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Rauci Luigi